

**Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su
organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio**

12 giugno 2018

Premessa e considerazioni generali

Lo scorso 13 aprile la Banca d'Italia ha posto in consultazione il documento recante **"Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio"**.

La consultazione in oggetto ha un'importanza rilevante per le banche e per gli intermediari finanziari, considerato che il D.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 (di seguito, Decreto antiriciclaggio) sui temi dell'organizzazione, delle procedure e dei controlli, necessita di essere completato dalle Disposizioni in oggetto al fine di dare certezza al quadro normativo e indicazioni concrete agli intermediari. Le osservazioni sono quindi il frutto di quanto emerge dall'esperienza operativa che in questi anni il mondo bancario e finanziario ha maturato nonché della prima fase di applicazione del mutato quadro normativo anche a seguito della Comunicazione emanata da Codesta Autorità il 9 febbraio scorso.

Di seguito si riportano le osservazioni del settore bancario e finanziario.

A) DISPOSIZIONI PRELIMINARI – Destinatari

Osservazioni

Si rileva che tra i destinatari citati nei provvedimenti in consultazione non vi è il novero della lett. u) dell'art. 3 del D.lgs. 231/2007 modificato dal D.lgs. 90/2017, ovvero:

"u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana".

Si richiede pertanto di confermare se tali soggetti sono effettivamente esclusi dall'adozione di specifiche misure organizzative o siano previsti degli specifici adempimenti.

Il chiarimento di tale aspetto assume particolare rilievo soprattutto in caso di SGR comunitarie che non operano in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), ma esclusivamente tramite degli intermediari con cui hanno stipulato delle convenzioni di collocamento.

B) PARTE PRIMA**PRINCIPI GENERALI****Sezione II. Approccio basato sul rischio**

La presente sezione, al primo capoverso, lettera a) stabilisce che *"A tal fine, i destinatari:*

- a) definiscono una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati;"*.

Osservazioni

Il richiamo al livello di dettaglio delle procedure di adeguata verifica - da prevedere in un documento di alto livello come la policy aziendale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - non appare completamente coerente con questa tipologia di fonte normativa concepita per stabilire principi e linee guida inderogabili la cui attuazione è però normalmente delegata a normativa gerarchicamente inferiore, di carattere operativo.

In linea con quanto indicato anche nei commenti alla Parte Prima, Sezione I, del documento di consultazione recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, si chiede di eliminare il riferimento all'adeguata verifica nel paragrafo in commento:

"A tal fine, i destinatari:

- a) definiscono una policy che indichi ~~in modo analitico e motivato~~ le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), ~~di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata)~~ e di conservazione dei dati".**

C) PARTE SECONDA**GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO****Osservazioni**

Si chiede di inserire in detta Parte opportuni chiarimenti in merito all'obbligo di adozione di procedure di *whistleblowing*, ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n. 231/2007.

Nel Provvedimento vi sono infatti solo alcuni richiami al riguardo (cfr. a pag. 5 il riferimento a "policy idonee a preservare l'integrità aziendale" e a pag. 7 a "strumenti idonei a rilevare eventuali anomalie che emergano nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni e nei rapporti con la clientela").

Potrebbe essere opportuno precisare che le procedure di *Whistleblowing* AML possono essere istituite e inquadrate nel contesto dei sistemi interni di segnalazione già previsti per adempiere alle normative di settore nell'aggiornamento del luglio 2015 delle Disposizioni di Vigilanza, in modo che per ogni tipologia di segnalazione interna possano applicarsi medesime regole e canali uniformi.

Ciò ovviamente non esclude che nell'istruzione e gestione delle segnalazioni di vario tipo siano di volta in volta coinvolte le funzioni specializzate competenti per le diverse materie.

In ogni caso, si auspica che possa essere chiarita l'espressione "canale anonimo" utilizzata dal citato art. 48. Non è infatti chiaro in cosa si sostanzi detto requisito, posto che la norma in commento prevede, in relazione all'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni la "tutela della riservatezza" e non già l'anonimato.

Sezione I - Principi generali

Nella presente Sezione si stabilisce che "I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idoneo ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, essi assicurano:

[omissis]

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

*un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, alla **"collaborazione attiva"** e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione".*

Osservazioni

La locuzione "collaborazione attiva", che compariva nell'art. 3 previgente del D. Lgs. n. 231/2007, è stata eliminata nel testo vigente.

Si propone pertanto di modificare il paragrafo sopra citato come segue:

I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idoneo ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, essi assicurano:

[omissis]

*un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, **agli obblighi di comunicazione e di segnalazione**—alla ~~"collaborazione attiva"~~ e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione".*

La medesima sostituzione si propone anche nella Parte Terza, Sezione III, pag. 14.

Sezione II - Organo con funzione di supervisione strategica

- Nella presente Sezione si prevede al primo capoverso che *"In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:*

approva una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.

Osservazioni

In linea con il commento sopra riportato e relativo alla Parte I, Sezione II, lettera a) **si richiede di modificare il capoverso in parola come segue:**

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

- "In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:

approva una policy ~~che indichi in modo analitico e motivato~~ le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni nonché ~~adeguata verifica~~ e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio

- Nella presente Sezione si prevede al secondo capoverso che *"In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:*

[omissis]

- *definisce principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio".*

Osservazioni

I principi, le misure ed i criteri sono ben dettagliati nelle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (Parte Quarta) che, a loro volta, confluiscono in apposite policy e procedure interne dell'intermediario. Tale disposizione è speculare – *mutatis mutandis* – con quella contenuta anche a pag.8 delle Disposizioni in commento ove si pone in capo all'Organo con funzione di gestione il compito di "definire le procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio, in coerenza con i principi generali fissati dall'organo di supervisione strategica".

Si chiede al riguardo di eliminare la previsione in commento oppure di fornire ulteriori chiarimenti ed esempi per una chiara comprensione degli adempimenti.

- Nella presente Sezione si prevede al secondo capoverso che *"In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:*

[omissis]

- *valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e ne monitora l'efficacia.*

Osservazioni

Anche tale incombenza è disciplinata dalla legge e dalle Disposizioni di adeguata verifica della clientela. **Si chiede l'eliminazione della previsione o, in subordine, appositi chiarimenti ed esempi per una chiara comprensione degli adempimenti.**

Sezione III - Organo con funzione di gestione

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Al quarto capoverso, si prevede che *“L’organo provvede altresì a:*

*- definire, nell’ambito dei criteri generali approvati **dall’organo di supervisione strategica**, e **formalizzare in un documento ad hoc**, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l’effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati”.*

Osservazioni

Si propone di precisare che qualora le funzioni di gestione e di supervisione strategica siano accomunate in un unico organo, detto documento *ad hoc* coincide con la policy AML menzionata nella stessa Parte Terza, Sezione II e nella Parte Prima, Sezione II.

Si chiede altresì di precisare quali siano i rapporti tra detta policy e il documento predisposto dalla funzione antiriciclaggio e approvato dall’organo di gestione, previsto nella Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.2, pag. 10, e in particolare se quest’ultimo documento sia finalizzato a dare attuazione concreta nelle procedure operative dei principi dettati dalla policy AML.

In ogni caso si richiede di contemplare la possibilità che le disposizioni di dettaglio relative alla concreta attuazione della normativa possano essere ricomprese in documenti di grado gerarchico inferiore, in base al modello adottato dai singoli intermediari, come evidenziato in particolare nel documento di risposta alla bozza di Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

Si propone in ogni caso la seguente modifica:

“L’organo provvede altresì a:

- definire, nell’ambito dei criteri generali approvati dall’organo di supervisione strategica, ~~e formalizzare in un documento ad hoc~~, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, ~~adeguata verifica~~ nonché conservazione dei dati per assicurare coerenza con l’effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;”. ~~il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati;”~~

D) PARTE TERZA

L’ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Sezione I - La funzione antiriciclaggio

1.1. **Inquadramento organizzativo** Con riferimento alla funzione antiriciclaggio, il paragrafo 1.1. della presente sezione, prevede che *"La funzione può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di risk management, solo ad esito di una **valutazione dell'idoneità** di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire."*

Osservazioni

Qualora la Funzione Antiriciclaggio sia incardinata presso una delle Funzioni di controllo di secondo livello (Area Compliance o Area Risk Management) e la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio sia attribuita allo stesso Responsabile della Funzione Compliance o al Responsabile della Funzione Risk Management, **si richiede di fornire qualche riferimento circa le valutazioni di idoneità che consentano di garantire i principi di indipendenza e stabilità della Funzione, come previsto dalle disposizioni in esame.**

In particolare, inoltre si richiede di specificare se debba essere sottoposta a rivalutazione l'eventuale inquadramento della Funzione Antiriciclaggio già incardinata presso una delle Funzioni di Controllo di secondo livello.

Si richiede anche di specificare che nel caso di attribuzione della Funzione Antiriciclaggio alle altre Funzioni di controllo previste nelle disposizioni in consultazione (conformità o di Risk Management) se il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio sia da individuare con il Responsabile delle citate Funzioni, in considerazione dei requisiti di stabilità ed indipendenza poi specificati nel seguito nel documento ovvero se sia sufficiente che siano garantiti i requisiti di stabilità e indipendenza (e.g. nomina, revoca e determinazione della remunerazione riservate all'Organo con Funzioni di Supervisione Strategica), sia assicurata un'adeguata collocazione gerarchico – funzionale, sia sempre garantito l'accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica ed all'organo con funzione di controllo, senza alcuna restrizione o intermediazione.

1.2. Compiti

Nella presente sezione si dispone che: *"La funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:*

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

[omissis]

trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;".

Osservazioni

Al riguardo, **si chiede di precisare che tale adempimento è subordinato all'emanazione, da parte dell'UIF, delle relative Istruzioni.**

Sezione II - Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

- Al primo capoverso è previsto che *"Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante dell'impresa ovvero un suo delegato. Il conferimento della delega è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Nei casi previsti dall'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle SOS è il responsabile del punto di contatto centrale."*

Osservazioni

Si chiede anzitutto di confermare che quando si fa riferimento al "delegato" si intenda il delegato dell'impresa e non del legale rappresentante.

Si propone quindi di riformulare la frase nel seguente modo "*(...) legale rappresentante dell'impresa ovvero un delegato della stessa*"

Si chiede di specificare se le deleghe attribuite dal legale rappresentante della banca, dovranno essere riesaminate e deliberate dall'organo di supervisione strategica successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in consultazione.

- Al secondo capoverso della presente sezione è stabilito che *"I destinatari assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e riservatezza anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali"*.

Osservazioni

Appare opportuno specificare che l'obbligo di riservatezza non impedisce la condivisione delle informazioni con le funzioni aziendali che ne necessitano ai fini dell'assolvimento dei propri compiti; per esempio, nell'ambito del credito, assume particolare rilevanza che gli organi deliberanti siano messi in grado di conoscere le

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

determinazioni adottate nell'ambito del comparto dell'antiriciclaggio, come evidenziato dalla stessa Autorità di Vigilanza ed in linea con le previsioni del Provvedimento del 2011.

- Nella Relazione illustrativa, punto 1 (premessa) si chiarisce che *"Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 ("Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria"), non è stata effettuata un'analisi di impatto: le nuove norme, infatti, in parte disciplinano obblighi già puntualmente previsti dal decreto e in parte confermano presidi richiesti dalle precedenti disposizioni secondarie.*

Al punto 2 della Relazione illustrativa (le principali novità) si dà conto dell'introduzione dello *"obbligo, per il responsabile SOS, di valutare le operazioni sospette delle quali abbia avuto conoscenza in qualunque modo, anche senza un input di primo livello"*, obbligo al quale sembra funzionale la previsione, subito dopo affermata, del compito, pure di nuova introduzione, di detto responsabile di *"effettuare verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni dell'operatività della clientela da parte delle strutture che effettuano il primo livello di analisi"*.

Tali obblighi vengono quindi normati nella Parte Terza, Sezione II delle Disposizioni in parola:

"Compete al responsabile delle SOS:

- a) *valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;"*.

Inoltre al penultimo capoverso della presente sezione si legge che "Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione. Il medesimo responsabile delle SOS effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela".

Osservazioni

Si segnala che detto nuovo obbligo sembra contrastare con quanto previsto dall'art. 36 del D. lgs. n. 231/2007, che al comma 3 dispone che l'obbligo di comunicazione di primo livello incombe al responsabile di unità organizzative alle quali compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

la clientela e, al comma 6, che al delegato responsabile delle SOS compete l'esame e la valutazione delle segnalazioni pervenute. Non è quindi previsto per il delegato responsabile delle SOS un ruolo di controllo sul corretto adempimento degli obblighi incombenti al primo livello, né un autonomo potere di iniziativa per l'inoltro di SOS, proprio perché al responsabile SOS non competono l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti coi clienti.

Sembrerebbe pertanto opportuno mantenere il compito di valutare l'operato delle strutture di primo livello in capo alle funzioni di controllo, come definite al punto 6 delle definizioni. Si osserva tra l'altro che, mentre il responsabile della funzione AML rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo (cfr. Parte Terza, paragrafo 1.3), altrettanto non si dice per il responsabile SOS.

Pertanto, si propone, nella Parte Terza, Sezione II, pag. 13, di:

- sostituire alla lettera a) le parole ***"ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività"*** con le parole: ***"Qualora sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività di operazioni potenzialmente sospette, ne informa i responsabili delle funzioni di controllo, che invitano i responsabili delle strutture operative di competenza a inoltrare la segnalazione di primo livello, se del caso."***
- **eliminare nel penultimo capoverso la frase che prevede l'espletamento da parte del responsabile SOS di verifiche anche a campione sulla congruità delle valutazioni di primo livello, perché si tratterebbe di una duplicazione di controlli già di competenza delle funzioni di controllo**
- **inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che per i soggetti di rilevante dimensioni ovvero per i soggetti per i quali non venga attribuita la delega SOS al Responsabile Antiriciclaggio che le attività di controllo richieste nel documento possano essere incardinate in unità dedicate, purché i relativi esiti siano riportati al Responsabile Antiriciclaggio/Delegato SOS.**

1.4 Esternalizzazione

Il primo capoverso del presente paragrafo prevede che "Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo ai destinatari tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni".

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Osservazioni

Nel Provvedimento del marzo 2011 era espressamente prevista la possibilità di esternalizzare “specifiche fasi degli adempimenti antiriciclaggio”. Si chiede il reinserimento di tale previsione, utile in determinate situazioni per agevolare, ad esempio nei gruppi, lo svolgimento di taluni obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

* * *

E) PARTE QUARTA

LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO

Sezione I - I principi generali

Al terzo capoverso è previsto che *“La capogruppo è tenuta a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela”*.

Osservazioni

- Si chiede di precisare che la base informativa comune per la valutazione omogenea della clientela debba essere accessibile anche alle società che non appartengano al gruppo bancario/finanziario o ai sensi del TUF, ma anche alle società obbligate ai sensi del D. lgs. 231/2007 appartenenti al medesimo gruppo societario ex art. 2359 c.c. (ad es.: compagnia assicuratrice o società di intermediazione immobiliare controllata da una banca). Dalla nozione di Gruppo di cui al punto 7) delle Definizioni ciò sembrerebbe ingiustificatamente escluso.
- Si segnala inoltre, sempre con riferimento alla “base informativa comune”, che la previsione può essere di difficile applicazione per le società dello stesso gruppo in caso di gruppi transfrontalieri, laddove le normative locali possono impedire un simile scambio di dati.
- Per quanto attiene alle Funzioni Antiriciclaggio nelle strutture di Gruppo si suggerisce inoltre, onde non ingenerare incertezze nell’interpretazione delle disposizioni, di allineare le definizioni relative al Responsabile (“Se la funzione antiriciclaggio viene esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, la società che ha esternalizzato la funzione individua un responsabile interno”) e Referente (“ [il delegato SOS di Gruppo]”). Quest’ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate; il delegato di gruppo informa il referente antiriciclaggio di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione").

Sezione II - La segnalazione delle operazioni sospette

- Al secondo e al terzo capoverso si prevede che *"Se la delega è conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale delegato.*

Quest'ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate; il delegato di gruppo informa il referente antiriciclaggio di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione".

Osservazioni

La previsione per cui il delegato di gruppo informa il referente antiriciclaggio della società del gruppo dell'esito della valutazione relativa alla segnalazione di operazione sospetta, non appare in linea con il livello di riservatezza da assicurare a questo adempimento. Infatti, l'analisi del contenuto di ciascuna segnalazione non rappresenta un'attività rispondente o funzionale ai principali compiti di presidio dei processi antiriciclaggio che il referente interno è chiamato a svolgere per la propria società.

- All'ultimo capoverso della Sezione II, si prevede che *"In caso di controllate con sede in un Paese terzo le procedure di segnalazione devono comunque essere conformi alle politiche e agli standard del gruppo. In particolare, nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo, è necessaria la condivisione a livello consolidato di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette".*

Osservazioni

Sembrerebbe opportuno ivi precisare che i soggetti obbligati debbano comunicare alla Banca d'Italia le situazioni in cui ciò non sia possibile, ed in particolare quelle situazioni che potrebbero richiedere interventi da parte delle Autorità per migliorare la cooperazione internazionale, quali ad esempio i casi in cui la locale legislazione richieda a dette succursali di tener conto di tutte le notizie di Sos

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

inoltrate dalla Capogruppo in Italia, ma non consenta che la succursale dia piena notizia delle proprie Sos alle competenti funzioni di controllo della Capogruppo.

Si ricorda al riguardo che nel testo previgente dell'art. 11, comma 4, del Decreto antiriciclaggio era previsto esplicitamente l'obbligo dei soggetti obbligati di informare la Banca d'Italia qualora per le succursali estere non fosse possibile applicare gli standard di Gruppo.

F) PARTA QUINTA

ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ

Sezione II – Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

Osservazioni

In relazione alla Sezione II della Parte Quinta, sarebbe opportuno che Banca d'Italia confermasse i chiarimenti presenti nelle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 del settembre 2012, afferenti:

- **i pagamenti effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario per il pagamento della fornitura di beni e servizi;**
- **i trasferimenti di fondi per finalità di investimento/disinvestimento in valori mobiliari.**

Per il primo caso andrebbe confermato che risultano esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni, nel rispetto del limite di 1.000 euro, i servizi MAV, Ri.Ba e bollettini bancari e postali.

Per il secondo, andrebbe precisato che le disposizioni trovano applicazione nei rapporti tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento e che resta invece escluso dall'ambito di applicazione il trasferimento effettuato dal prestatore di servizi di pagamento a favore della banca depositaria e da quest'ultima all'intermediario che effettua l'operazione d'investimento e viceversa.

Si evidenzia, inoltre, che a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di **"dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi"** agli addebiti diretti (avvenuta con il Regolamento UE 2015/847) rimangono elementi di grande incertezza applicativa che sono peraltro più volte stati portati all'attenzione della Commissione Europea da parte dello European Payment Council. Purtroppo,

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee, non chiariscono quanto necessario. Si chiede pertanto a codesta Autorità di valutare possibili azioni utili a chiarire – laddove possibile in via interpretativa – le responsabilità dei Prestatori di servizi di pagamento o eventuali altri azioni utili affinché si possa disporre quanto prima di un chiaro quadro regolamentare.

Sezione III - Società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'Albo di cui all'art. 106 TUB

Al sesto capoverso è previsto che *"Le società fiduciarie prestano specifica attenzione ai rischi di riciclaggio derivanti dalla violazione della normativa fiscale e tributaria e ne danno espressamente conto nel documento di autovalutazione dei rischi"*.

Osservazioni

Per quanto attiene la parte indicata, si richiede un maggior dettaglio nella declinazione delle aspettative di Banca d'Italia per il contenuto da riportare nella Relazione di Autovalutazione.

* * *

G) PARTE SETTIMA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La parte settima – di nuovo inserimento nel documento in parola, richiama la cd. autovalutazione dei rischi che venne disciplinata con comunicazione di Banca d'Italia del 2015

Le matrici del risk assessment prevedono dati quantitativi con riferimento al rischio residuo.

Osservazioni

Si chiedono precisazioni sul prospettato calcolo matematico di tale rischio ed in particolare su come debbano essere lette le soglie numeriche (<1,5, <2,5, >2,5, >3,5) inserite nelle singole celle (tra l'altro sembra non contemplato il caso in cui venga assunto un valore = 2,5).

Sezione VII - Azione di rimedio

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Al secondo capoverso, si prevede che *"L'azione di rimedio viene determinata ad esito di una fase di discussione collegiale dei risultati dell'esercizio di autovalutazione e di approvazione delle eventuali misure di adeguamento da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione. Le funzioni deputate individuano ed implementano le misure di mitigazione e le iniziative di adeguamento necessarie in ragione del livello di rischio residuo individuato e ne monitorano lo stato di avanzamento. La verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte costituisce un momento formalizzato della discussione con i richiamati organi"*.

Osservazioni

La formulazione indicata lascia margini di incertezza circa la dinamica con cui dovrebbero avere luogo gli adempimenti ivi descritti. **Per tale motivo si propone di riformulare la prima parte del periodo nel seguente modo:**

"Le azioni di rimedio sono proposte dall'organo con funzione di gestione tenuto conto delle indicazioni contenute, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, nella Relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio. Le misure di adeguamento sono attuate dall'organo con funzione di gestione, in ragione del livello di rischio residuo associato, una volta approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica".

Sezione VIII - Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

Nella presente sezione si prevede che:

"L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio (...). In caso di apertura di nuove linee di business la funzione antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per tali linee nuove.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria".

Osservazioni

- **Circa i tempi richiesti per l'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione si ritiene che, in assenza di eventi /fenomeni che incidono inevitabilmente sull'esposizione al rischio degli intermediari (fusioni etc.), la cadenza annuale dell'esercizio rischi di tradursi in un adempimento eccessivamente gravoso per i destinatari.**

Osservazioni al documento di consultazione recante Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Si propone pertanto di prevedere una tempistica più ampia (ad esempio triennale) salvo che emergano nuovi rischi o si verifichino mutamenti significativi in quelli esistenti.

- Sarebbe inoltre opportuno che non venga indicata una data entro la quale produrre la relazione della funzione antiriciclaggio, ma – fermo l'obbligo annuale/triennale di redazione – definire che la stessa debba essere inviata all'Organo di vigilanza "tempestivamente" al pari delle altre relazioni delle funzioni aziendali di controllo (cfr. Circolare n. 285/2013). Ciò consentirebbe alle banche appartenenti ad un gruppo bancario non italiano di coordinare l'esercizio di autovalutazione con quello definito dalla Impresa madre, il quale può avere tempistiche incompatibili con quelle di produrre una relazione da inviare alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno.
- Si chiede comunque di confermare che anche nei casi citati (aperture nuove linee di business, nuovi rischi) l'aggiornamento cui si fa riferimento è comunque condotto nell'ambito dell'autovalutazione con cadenza annuale. Diversamente si chiede di chiarire meglio la periodicità di aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione.

Allegato - Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio

Osservazioni

Si chiede di indicare espressamente se devono essere fornite informazioni anche con riferimento alle società controllate e/o all'attività di indirizzo e coordinamento di gruppo svolta dalla Funzione Antiriciclaggio. In particolare, si richiede che la Capogruppo possa assorbire nel proprio esercizio di autovalutazione dei rischi la rappresentazione di "società prodotto" controllate la cui attività sia prevalentemente al servizio delle altre legal entity del Gruppo.